

XIX legislatura

# Elementi di documentazione sulle leggi regionali in materia di fibromialgia

gennaio 2025  
n. 426



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni  
del lavoro e della salute



SERVIZIO STUDI  
Ufficio ricerche sulle questioni  
del lavoro e della salute  
TEL. 066706-2451  
[studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it)

Classificazione Teseo: Sanità pubblica, Tutela della salute, Regioni, Leggi regionali, Malattie

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

## INDICE

|   |          |
|---|----------|
| PREMESSA .....  | 5        |
| INTRODUZIONE .....  | 7        |
| <i>Leggi specifiche in materia (sinossi) .....</i>  | <i>7</i> |
| <i>Disposizioni legislative inserite in leggi regionali di più ampia portata<br/>(sinossi).....</i> | <i>9</i> |
| TESTI.....  | 11       |



## **PREMESSA**

Il presente *dossier* reca elementi di documentazione in merito alle legislazioni regionali concernenti la fibromialgia, ed è stato realizzato quale supporto alla discussione congiunta dei disegni di legge nn. 246-400-485-546-594-601-603-946-1023 (disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante), attualmente in corso di svolgimento presso la 10<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).



## INTRODUZIONE

Otto regioni hanno adottato leggi specificamente dedicate (solo o anche) alla fibromialgia: si tratta di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Sardegna e Valle d'Aosta.

Altre regioni hanno adottato disposizioni legislative sulla fibromialgia nell'ambito di leggi di più ampio respiro, recanti una congerie di norme (per lo più leggi di stabilità regionale, v. al riguardo *infra*).

Si propone di seguito una sinossi delle suddette normative regionali, rinviando per i testi integrali delle disposizioni ai successivi allegati del presente *dossier*.

### *Leggi specifiche in materia (sinossi)*

La regione **Abruzzo** ha adottato la Legge regionale 30 marzo 2021, n. 7, recante "Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia". Tale legge promuove il riconoscimento come patologia invalidante della fibromialgia e ne sostiene la prevenzione, diagnosi e cura; prevede altresì un sistema integrato di prevenzione, diagnosi e cura, al fine di favorire l'erogazione di prestazioni uniformi, appropriate e qualificate nonché l'inserimento dei soggetti affetti nella vita sociale e lavorativa (art. 1). Sono inoltre previsti: un Comitato Scientifico Regionale sulla fibromialgia (art. 2); un Registro regionale della fibromialgia (art. 3); il riconoscimento dell'apporto e la valorizzazione delle attività delle associazioni del volontariato (art. 4); l'individuazione di un Centro di riferimento e di specializzazione regionale (art. 5); un obbligo di relazione periodica al Consiglio regionale da parte della Giunta regionale, in merito ai profili attuativi (art. 6). La legge reca una clausola di invarianza finanziaria (art. 7).

La regione **Basilicata** ha adottato la Legge regionale 30 novembre 2017, n. 32, recante "Riconoscimento della fibromialgia e della encefalomielite mialgica benigna/sindrome da fatica cronica (ME/CFS)". Tale legge riconosce la fibromialgia quale sindrome che provoca pesanti riduzioni delle capacità di vita lavorativa, sociale e di relazione a causa delle conseguenze gravemente invalidanti dei sintomi (art. 1). Inoltre, prevede: un elenco di obiettivi da perseguire in questa materia, in tema di educazione sanitaria, formazione e aggiornamento professionale, sensibilizzazione (art. 2); un centro di riferimento regionale e ulteriori presidi per la diagnosi e la cura, nonché l'individuazione di criteri per l'esenzione dal ticket per la diagnosi e le terapie relative alle patologie in argomento (art. 3); una relazione annuale della Giunta regionale alla Commissione consiliare competente sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in materia, con particolare riferimento ai problemi concernenti la diagnosi precoce, la diffusione territoriale e l'impiego delle risorse finanziarie stanziare (art. 4). La legge reca una norma di invarianza finanziaria riferita ad alcune sue specifiche disposizioni (art. 5), nonché una norma di copertura finanziaria concernente le disposizioni sull'esenzione dal ticket (art. 6).

La regione **Calabria** ha adottato la Legge regionale 14 marzo 2024, n. 8, recante "Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale della fibromialgia e della

elettrosensibilità e istituzione dei relativi registri regionali”<sup>1</sup>. Tale legge, al fine di offrire un servizio di supporto, e “in attesa del riconoscimento della fibromialgia a livello nazionale”, promuove l’istituzione di ambulatori dedicati all’attività gratuita di *screening*, nonché di ambulatori multidisciplinari per il trattamento e la gestione degli esiti delle malattie, eventualmente coadiuvati da sportelli delle associazioni di volontariato (art. 1). Inoltre, essa prevede: l’istituzione di un Centro di coordinamento regionale (art. 2); il riconoscimento delle associazioni e delle attività di volontariato per i pazienti (art. 3); l’individuazione nel 12 maggio della giornata regionale per la lotta alla fibromialgia e alla elettrosensibilità (art. 4); l’istituzione dei registri regionali per la fibromialgia e per la elettrosensibilità (art. 5); un obbligo di relazione periodica al Consiglio regionale da parte della Giunta regionale, in merito ai profili attuativi (art. 7). La legge reca una clausola di invarianza finanziaria (art. 6).

La regione **Friuli Venezia Giulia** ha adottato la Legge regionale 9 maggio 2017 n. 13, recante “Disposizioni per la tutela delle persone affette da fibromialgia”. Tale legge è finalizzata a garantire un alto livello di tutela della salute nonché a migliorare le condizioni di vita delle persone affette da fibromialgia (art. 1). Essa prevede: due specifici Centri di riferimento e di specializzazione regionale, uno per l’età adulta e uno per l’infanzia e l’adolescenza, nonché ulteriori presidi destinati alla diagnosi e cura (art. 2); un Registro regionale della fibromialgia (art. 3); la possibile individuazione di un livello aggiuntivo di assistenza sanitaria per la cura della fibromialgia (art. 4); iniziative di formazione e aggiornamento sulla fibromialgia destinate al personale medico e di assistenza (art. 5); possibili campagne informative e di sensibilizzazione sulle problematiche relative alla fibromialgia (art. 6); provvidenze economiche per le associazioni che si occupano di fibromialgia sul territorio regionale (art. 7); misure in materia di ricerca e conduzione di studi clinici (art. 8); un obbligo di relazione periodica al Consiglio regionale da parte della Giunta regionale, in merito ai profili attuativi (art. 10). La legge reca una clausola di invarianza finanziaria riferita ad alcune sue specifiche disposizioni (art. 9), nonché una norma di copertura finanziaria concernente il previsto livello aggiuntivo di assistenza sanitaria per la cura della fibromialgia. (art. 11).

La regione **Marche** ha adottato la Legge regionale 18 dicembre 2017, n. 38, recante “Disposizioni in favore dei soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla”. Tale legge riconosce la fibromialgia e la sensibilità chimica multipla come patologie e ne promuove la prevenzione, diagnosi e cura, prevedendo un sistema integrato di interventi di prevenzione, diagnosi e cura, volto ad assicurare l’erogazione di prestazioni uniformi, appropriate e qualificate, nonché l’inserimento nella vita lavorativa e sociale (art.1). Inoltre prevede: la rilevazione statistica dei soggetti affetti dalle patologie in argomento e l’istituzione di registri regionali dei soggetti medesimi; un Comitato tecnico scientifico regionale in materia (art. 2-*bis*); interventi in materia di ricerca scientifica e campagne informative (art. 3); centri di riferimento regionali e attività di formazione ed aggiornamento professionale del personale sanitario (art. 4); un progetto sperimentale sui costi relativi alla spesa per la cura delle patologie in questione (art. 4-*bis*); un obbligo di relazione periodica al Consiglio regionale da parte della Giunta regionale, in merito ai profili attuativi (art. 6). La legge reca una clausola di invarianza finanziaria (art. 5).

La regione **Piemonte** ha adottato la Legge regionale 19 dicembre 2023, n. 34, recante “Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia”. In base a tale legge, la regione Piemonte promuove il riconoscimento della fibromialgia quale patologia cronica e invalidante

---

<sup>1</sup> La Corte Costituzionale, con sentenza 30 ottobre – 17 dicembre 2024, n. 201 (pubblicata nella Gazz. Uff. 18 dicembre 2024, n. 51, prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge, nelle parti in cui, all’art. 1, fa riferimento alla elettrosensibilità.

e ne valorizza la conoscenza, la prevenzione, la diagnosi e la cura (art. 1). Inoltre, sono previsti: l'istituzione di un Osservatorio regionale sulla fibromialgia (art. 2); l'istituzione di un Registro regionale della fibromialgia (art. 3); il riconoscimento dell'apporto degli enti del terzo settore, in tema di diffusione della conoscenza e prevenzione della patologia, nonché per il sostegno alle persone che ne sono affette e ai loro *caregiver* (art. 4); l'istituzione, in concomitanza con la giornata nazionale, della giornata regionale per la lotta alla fibromialgia, da celebrare il 12 maggio di ogni anno (art. 5); progetti di inserimento lavorativo per i pazienti affetti da fibromialgia (art. 7); un monitoraggio in merito ai profili attuativi (art. 8). La legge reca disposizioni volte alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura (art. 9).

La regione **Sardegna** ha adottato la Legge regionale 18 gennaio 2019, n. 5, recante "Disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia". Tale legge riconosce la fibromialgia come patologia cronica, progressiva e invalidante (art. 1). Inoltre, prevede: misure in tema di formazione e aggiornamento del personale medico, linee guida e protocolli diagnostico-terapeutici, centri di riferimento regionali e campagne di sensibilizzazione e di informazione (art. 2); istituzione del Tavolo tecnico-scientifico regionale sulla fibromialgia (art. 3); riconoscimento e valorizzazione dell'apporto delle associazioni e del volontariato che si occupano della fibromialgia sul territorio regionale (art. 4); istituzione del Registro regionale della fibromialgia (art. 5); una rete regionale per la diagnosi e la cura della fibromialgia, con individuazione di almeno due centri di riferimento regionali pubblici (art. 6); individuazione di un livello aggiuntivo di assistenza sanitaria per la cura della fibromialgia (art. 7); una "Indennità regionale fibromialgia (IRF)", finalizzata a facilitare il miglioramento della qualità complessiva della vita dei cittadini residenti in Sardegna affetti da fibromialgia (art. 7-bis); un obbligo di relazione periodica al Consiglio regionale da parte della Giunta regionale, in merito ai profili attuativi (art. 8). La legge reca norme finanziarie, consistenti nella quantificazione e copertura degli oneri derivanti da alcune sue specifiche disposizioni e in una clausola di invarianza riferita alle sue restanti disposizioni (art. 9).

La regione **Valle d'Aosta** ha adottato la Legge regionale 13 ottobre 2021, n. 25, recante "Disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia". Tale legge riconosce la fibromialgia quale patologia cronica e invalidante (art. 1). Inoltre, prevede: disposizioni per la cura e la tutela dei soggetti colpiti da fibromialgia, in tema di linee di indirizzo per la cura, protocolli diagnostico-terapeutici, campagne di sensibilizzazione e di informazione, formazione e aggiornamento del personale medico, esenzione dalla compartecipazione alla spesa per i farmaci e per le prestazioni sanitarie, trattamenti di medicina integrata (art. 2); istituzione del Tavolo di lavoro multidisciplinare regionale sulla fibromialgia (art. 3); riconoscimento e valorizzazione dell'apporto delle associazioni di volontariato e degli altri enti del Terzo settore che si occupano della fibromialgia sul territorio regionale (art. 4); istituzione del Registro regionale della fibromialgia (art. 5); individuazione del centro di riferimento regionale pubblico (art. 6); interventi in tema di inserimento lavorativo (art. 7). La legge reca disposizioni volte alla quantificazione degli oneri finanziari e alla relativa copertura (art. 8).

### ***Disposizioni legislative inserite in leggi regionali di più ampia portata (sinossi)***

La regione **Lazio** ha adottato disposizioni in materia nell'ambito della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, recante "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022". L'articolo 9, comma 101, della legge predetta, stabilisce che la Regione promuove la

prevenzione della fibromialgia e garantisce un'adeguata tutela sanitaria ai soggetti che ne sono affetti, favorendone, altresì, la conoscenza attraverso l'avvio e la conduzione di studi clinici, aspetti epidemiologici, diagnosi, cura, impatto sociale e lavorativo. Il successivo comma 102 reca norme di copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 101.

La regione **Lombardia**, nell'ambito del Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità, di cui alla Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, ha previsto l'istituzione di diversi registri regionali di patologia e di mortalità, tra cui quello della fibromialgia (art. 129, co. 1, lettera *n-sexies*; quest'ultima lettera è stata inserita dall'art. 17, comma 1, lett. *c*), L.R. 23 luglio 2024, n. 11).

La regione **Puglia** è intervenuta in materia con la Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2022". Detta legge, all'art. 24, reca il riconoscimento di un rimborso spese agli affetti da fibromialgia. Tale rimborso è garantito, nei limiti degli stanziamenti annualmente previsti, ai pazienti che, per esigenze cliniche documentate, devono recarsi presso centri extra regionali per il trattamento di fibromialgia non assicurabile in Puglia.

La regione **Veneto** ha legiferato in materia nell'ambito della Legge regionale 27 aprile 2015, n. 6, recante "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015". Ivi, all'art. 27, è previsto il riconoscimento della fibromialgia quale patologia rara (insieme al riconoscimento come malattia rara dell'encefalomielite mialgica benigna), e si prefigurano interventi per l'individuazione di un centro regionale di riferimento e di ulteriori presidi destinati alla diagnosi e cura, nonché per l'esenzione dal ticket per la diagnosi e le terapie relative. Vi è altresì, nel citato art. 27, una norma finanziaria, con la quale si provvede alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura con riferimento all'esercizio 2015.

## **TESTI**

## Legge regionale 30/03/2021, n. 7 - Abruzzo

Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia.

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 7 aprile 2021, n. 13.

### Epigrafe

Legge regionale 30 marzo 2021 n. 7 - Abruzzo<sup>[1]</sup>

Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia.

Note:

<sup>[1]</sup>Pubblicata nel B.U. Abruzzo 7 aprile 2021, n. 13.

### [Preambolo](#)

[Art. 1 Finalità.](#)

[Art. 2 Istituzione del Comitato Scientifico Regionale.](#)

[Art. 3 Registro regionale della fibromialgia.](#)

[Art. 4 Associazioni e attività di volontariato.](#)

[Art. 5 Centro di riferimento e di specializzazione regionale.](#)

[Art. 6 Clausola valutativa.](#)

[Art. 7 Invarianza finanziaria.](#)

[Art. 8 Entrata in vigore.](#)

## Preambolo

### ATTO DI PROMULGAZIONE n. 7

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 46/1 del 23 marzo 2021

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

## Art. 1 Finalità.

### In vigore dal 8 aprile 2021

1. La Regione Abruzzo, in osservanza degli articoli 3 e 32 della Costituzione e dell'articolo 7 dello Statuto, nell'ambito delle proprie competenze, promuove il riconoscimento come patologia invalidante della fibromialgia o sindrome fibromialgica e ne sostiene la prevenzione, diagnosi e cura.

2. La Regione Abruzzo, per le finalità previste al comma 1 e nel rispetto della normativa statale vigente, promuove e realizza un sistema integrato di prevenzione, diagnosi e cura al fine di assicurare

ai soggetti affetti da fibromialgia l'erogazione di prestazioni uniformi, appropriate e qualificate nonché per favorire il loro inserimento nella vita sociale e lavorativa.

## Art. 2 Istituzione del Comitato Scientifico Regionale.

In vigore dal 2 dicembre 2021

1. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Agenzia Sanitaria Regionale, è istituito il Comitato Scientifico Regionale sulla fibromialgia [2].
2. Il Comitato Scientifico Regionale è composto da:
  - a) il Direttore del Dipartimento Sanità o un Dirigente dei Servizi regionali competenti per materia, in qualità di Presidente del Comitato stesso;
  - b) almeno uno specialista esperto nel settore della fibromialgia per ogni specialità medica interessata nel percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare;
  - c) i responsabili del Servizio Terapia del Dolore per ciascuna Asl;
  - d) un rappresentante designato dalle associazioni operanti nella ricerca sulla fibromialgia;
  - e) due rappresentanti designati dalle associazioni/comitati regionali impegnati nel sostegno alle persone affette da sindrome fibromialgica.
3. L'Agenzia Sanitaria Regionale individua i componenti del Comitato Scientifico Regionale che restano in carica tre anni e possono essere riconfermati [3].
4. Il Comitato Scientifico Regionale è convocato dal Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
5. Le funzioni di supporto amministrativo ed organizzativo all'attività del Comitato Scientifico Regionale sono assicurate da un funzionario incaricato dal Direttore del Dipartimento Sanità.
6. Il Comitato Scientifico Regionale ha il compito di:
  - a) predisporre le linee guida per il percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare;
  - b) elaborare programmi per la formazione e l'aggiornamento dei medici;
  - c) coadiuvare l'Assessorato regionale della Salute nell'individuazione e promozione di iniziative per la prevenzione delle complicanze della fibromialgia, in particolare nei luoghi di lavoro;
  - d) analizzare i dati del Registro regionale di cui all'articolo 3 e redigere una relazione annuale sul monitoraggio della sindrome fibromialgica.
7. La partecipazione al Comitato Scientifico Regionale è svolta a titolo gratuito. Alle spese per il funzionamento del predetto organismo si provvede con le risorse già previste a legislazione vigente, senza maggiori oneri ed assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio regionale.

Note:

[2] Comma così modificato dall'art. 46, comma 1, L.R. 29 novembre 2021, n. 23 a decorrere dal 2 dicembre 2021 (ai sensi dell'art. 60, comma 1, della medesima legge).

[3] Comma così modificato dall'art. 46, comma 2, L.R. 29 novembre 2021, n. 23 a decorrere dal 2 dicembre 2021 (ai sensi dell'art. 60, comma 1, della medesima legge).

## Art. 3 Registro regionale della fibromialgia.

In vigore dal 8 aprile 2021

1. Presso l'Agenzia Sanitaria Regionale è istituito il Registro regionale della fibromialgia per la raccolta e l'analisi dei dati clinici dei pazienti affetti dalla predetta malattia, al fine di monitorarne l'andamento epidemiologico, rilevare le problematiche connesse, anche sul piano sociale, e fornire ai competenti Dipartimenti regionali appropriate strategie di intervento.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di acquisizione, di tenuta e di rilevazione dei dati del Registro, anche con strumenti informatici e telematici.
3. Il Registro riporta i casi di fibromialgia e il numero di nuovi casi registrati annualmente e rappresenta statisticamente l'incidenza della malattia sul territorio regionale, anche su base provinciale.
4. Il Registro rileva in particolare:
  - a) le modalità di accertamento diagnostico della malattia;
  - b) i trattamenti e gli interventi sanitari conseguenti;
  - c) la qualità delle cure prestate;
  - d) le conseguenze della malattia in termini funzionali e sociali.
5. L'Agenzia Sanitaria Regionale cura la realizzazione e l'aggiornamento del Registro. I dati riportati nel Registro sono utilizzati per la predisposizione degli atti regionali di pianificazione, programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria e per l'individuazione di azioni finalizzate a promuovere la diagnosi e i percorsi diagnostici-terapeutici più efficaci.
6. Il trattamento dei dati previsto dal presente articolo avviene nel rispetto della normativa vigente ed in particolare nel rispetto di quella inerente il trattamento dei dati sanitari.

## **Art. 4 Associazioni e attività di volontariato.**

### **In vigore dal 8 aprile 2021**

1. La Regione riconosce il rilevante apporto delle associazioni del volontariato, attive sul territorio regionale, e valorizza le loro attività aventi come obiettivo il perseguimento di finalità di solidarietà, diretta ad aiutare le persone affette da fibromialgia nella gestione delle attività domestiche, scolastiche e lavorative.

## **Art. 5 Centro di riferimento e di specializzazione regionale.**

### **In vigore dal 8 aprile 2021**

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua un centro di riferimento regionale per il coordinamento del sistema integrato di prevenzione, diagnosi e cura della fibromialgia.
2. La Giunta regionale tiene conto, ai fini dell'identificazione della sede di cui al comma 1, della capacità della sede individuata di assicurare, nei casi clinici richiesti, una presa in carico multidisciplinare capace di relazionarsi, ove appropriato, con diverse specializzazioni mediche.

## **Art. 6 Clausola valutativa.**

### **In vigore dal 8 aprile 2021**

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nella tutela delle persone affette da fibromialgia. A tal fine la Giunta regionale, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, presenta al Consiglio una relazione che documenta:
  - a) i criteri e le modalità di tenuta e di rilevazione dei dati del Registro regionale della fibromialgia, le principali evidenze emerse, con particolare riferimento all'incidenza della malattia sul territorio regionale, alle modalità di accertamento diagnostico della malattia e ai trattamenti e interventi sanitari conseguenti;
  - b) le attività del Comitato Scientifico Regionale di cui all'articolo 2.

2. In sede di prima presentazione della relazione di cui al comma 1, la Giunta regionale, sulla base delle evidenze emerse dalle relazioni annuali di cui all'articolo 2, comma 6, lettera d), presenta al Consiglio regionale un progetto per valutare la fattibilità tecnica ed economica dell'eventuale partecipazione regionale alle spese previste per gli esami diagnostici e i trattamenti necessari a favore dei soggetti affetti da fibromialgia.

3. La relazione di cui al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne effettuano l'esame.

## **Art. 7 Invarianza finanziaria.**

### **In vigore dal 8 aprile 2021**

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Gli enti interessati provvedono agli adempimenti previsti con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## **Art. 8 Entrata in vigore.**

### **In vigore dal 8 aprile 2021**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 46/1 del 23.3.2021, ha approvato la presente legge.

## Legge regionale 30/11/2017, n. 32 - Basilicata

Riconoscimento della fibromialgia e della encefalomielite mialgica benigna/sindrome da fatica cronica (ME/CFS) .

Pubblicata nel B.U. Basilicata 30 novembre 2017, n. 47, numero speciale.

### Epigrafe

#### Legge regionale 30 novembre 2017 n. 32 - Basilicata<sup>[1]</sup>

Riconoscimento della fibromialgia e della encefalomielite mialgica benigna/sindrome da fatica cronica (ME/CFS) <sup>[2]</sup>.

Note:

<sup>[1]</sup>Pubblicata nel B.U. Basilicata 30 novembre 2017, n. 47, numero speciale.

<sup>[2]</sup>Titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 28 marzo 2018, n. 6 e dall'art. 1, comma 1, L.R. 5 gennaio 2021, n. 1 a decorrere dall'8 gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "Riconoscimento della fibromialgia e della encefalomielite mialgica benigna."

### [Preambolo](#)

[Articolo 1 Riconoscimento della fibromialgia e della encefalornielite mialgica benigna/sindrome da fatica cronica \(ME/CFS\).](#)

[Articolo 2 Obiettivi.](#)

[Articolo 3 Compiti della Regione.](#)

[Articolo 3-bis Clausola di neutralità finanziaria.](#)

[Articolo 4 Clausola valutativa.](#)

[Articolo 5 Norma di invarianza finanziaria.](#)

[Articolo 6 Norma finanziaria.](#)

[Articolo 7 Pubblicazione ed entrata in vigore.](#)

## Preambolo

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

REGIONALE

Promulga

La seguente legge

**Articolo 1 Riconoscimento della fibromialgia e della encefalornielite mialgica benigna/sindrome da fatica cronica (ME/CFS) <sup>[3]</sup>.**

In vigore dal 8 gennaio 2021

1. La Regione Basilicata riconosce la fibromialgia e l'encefalomielite mialgica benigna/sindrome da fatica cronica (ME/CFS) quali sindromi che provocano pesanti riduzioni delle capacità di vita lavorativa,

sociale e di relazione a causa delle conseguenze gravemente invalidanti dei sintomi[4].

2. Nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale indica i provvedimenti da adottare per far fronte alla elettrosensibilità, sentita la Commissione consiliare competente[5].

Note:

[3]Rubrica così sostituita dall'art. 2, comma 1, L.R. 28 marzo 2018, n. 6e dall'art. 2, comma 1, L.R. 5 gennaio 2021, n. 1a decorrere dall'8 gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

[4]Comma dapprima sostituito dall'art. 2, comma 2, L.R. 28 marzo 2018, n. 6e poi così modificato dall'art. 2, comma 2, L.R. 5 gennaio 2021, n. 1, a decorrere dall'8 gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

[5]Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 28 marzo 2018, n. 6 a decorrere dal 31 marzo 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, della stessa legge).

## Articolo 2 Obiettivi.

### In vigore dal 8 gennaio 2021

1. La Regione Basilicata persegue i seguenti obiettivi:

- a) migliorare l'educazione sanitaria della popolazione sulle patologie di cui all'articolo 1;
- b) favorire l'educazione sanitaria del soggetto affetto da fibromialgia e da encefalomielite mialgica benigna/sindrome da fatica cronica (ME/CFS) e della sua famiglia [6];
- c) provvedere alla formazione e all'aggiornamento professionale dei medici di assistenza primaria, del personale sanitario rispetto alle patologie di cui all'articolo 1;
- d) raccomandare, alla luce delle nuove classificazioni internazionali ICD-10 alle Commissioni collegiali per il riconoscimento delle invalidità civili, la dovuta attenzione al riconoscimento della disabilità da fibromialgia e da encefalomielite mialgica benigna/sindrome da fatica cronica (ME/CFS) [7];
- e) sostenere campagne di sensibilizzazione al fine di aumentare la consapevolezza della malattia e favorire l'accesso degli operatori sanitari e dei pazienti alle informazioni.

Note:

[6]Lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, L.R. 5 gennaio 2021, n. 1a decorrere dall'8 gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

[7]Lettera così modificata dall'art. 3, comma 2, L.R. 5 gennaio 2021, n. 1a decorrere dall'8 gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

## Articolo 3 Compiti della Regione.

### In vigore dal 8 gennaio 2021

1. È individuato quale centro di riferimento regionale per la cura e la diagnosi della fibromialgia e della encefalomielite mialgica benigna/sindrome da fatica cronica (ME/CFS) il Dipartimento Reumatologia dell'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza ed alla sua rete [9].

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua:

- a) gli ulteriori presidi destinati alla diagnosi e cura delle patologie di cui al comma 1;
- b) la dotazione organica e le risorse finanziarie necessarie al funzionamento dei presidi di cui alla lettera a);
- c) i criteri per l'esenzione dal ticket per la diagnosi e le terapie relative alle patologie di cui al comma 1 [8].

Note:

[8]Comma aggiunto dall'art. 2, comma 2, L.R. 29 giugno 2018, n. 11 a decorrere dal 29 giugno 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 78, comma 1, della stessa legge).

[9]Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, L.R. 5 gennaio 2021, n. 1 a decorrere dall'8 gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

## Articolo 3-bis Clausola di neutralità finanziaria[10].

### Abrogato dal 29 giugno 2018

[ 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. 2. La Regione provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ]

Note:

[10]Articolo dapprima inserito dall'art. 4, comma 1, L.R. 28 marzo 2018, n. 6 e poi abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 29 giugno 2018, n. 11, a decorrere dal 29 giugno 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 78, comma 1, della stessa legge).

## Articolo 4 Clausola valutativa.

### In vigore dal 8 gennaio 2021

1. La Giunta regionale relaziona ogni anno alla Commissione consiliare competente sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di fibromialgia e di encefalomielite mialgica benigna/sindrome da fatica cronica (ME/CFS), con particolare riferimento ai problemi concernenti la diagnosi precoce, la diffusione territoriale e l'impiego delle risorse finanziarie di cui alla presente legge [11].

Note:

[11]Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, L.R. 5 gennaio 2021, n. 1 a decorrere dall'8 gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

## Articolo 5 Norma di invarianza finanziaria.

### In vigore dal 15 dicembre 2017

1. Dall'attuazione degli articoli 2 e 3 comma 1 e 2 lettere a) e b) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## Articolo 6 Norma finanziaria.

### In vigore dal 31 marzo 2018

1. Fermo restando gli stanziamenti previsti per le altre leggi settoriali vigenti, agli oneri di natura corrente derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 comma 2 lettera c), quantificati per ciascuno degli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 in euro 50.000,00, si provvede mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 03, Capitolo 67150 "Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio" relativo al Bilancio di previsione pluriennale 2017-2019 della Basilicata. Per gli anni successivi l'entità dello stanziamento è fissata con la legge di stabilità.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

[ 3. La spesa di cui al comma 2 dell'articolo 1 rientra tra quelle che la Regione già sostiene per le

*malattie rare*<sup>[12]</sup>. ]

Note:

<sup>[12]</sup>Comma abrogato dall'art. 3, comma 2, L.R. 28 marzo 2018, n. 6 a decorrere dal 31 marzo 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, della stessa legge).

## **Articolo 7 Pubblicazione ed entrata in vigore.**

**In vigore dal 15 dicembre 2017**

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- 2 . È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

## Legge regionale 14/03/2024, n. 8 - Calabria

Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale della fibromialgia e della elettrosensibilità e istituzione dei relativi registri regionali.

Pubblicata nel B.U. Calabria 15 marzo 2024, n. 58.

### Epigrafe

#### Legge regionale 14 marzo 2024 n. 8 - Calabria<sup>[1]</sup>

Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale della fibromialgia e della elettrosensibilità e istituzione dei relativi registri regionali.

Note:

<sup>[1]</sup>Pubblicata nel B.U. Calabria 15 marzo 2024, n. 58.

### [Preambolo](#)

### [Art. 1 Finalità.](#)

### [Art. 2 Centro di coordinamento regionale.](#)

### [Art. 3 Riconoscimento delle associazioni e delle attività di volontariato per i pazienti affetti da fibromialgia e da elettrosensibilità.](#)

### [Art. 4 Istituzione della giornata regionale per la lotta alla fibromialgia e alla elettrosensibilità.](#)

### [Art. 5 Istituzione dei registri regionali per la fibromialgia e per la elettrosensibilità.](#)

### [Art. 6 Disposizioni finanziarie.](#)

### [Art. 7 Clausola valutativa.](#)

### [Art. 8 Entrata in vigore.](#)

## Preambolo

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge

## Art. 1 Finalità.

In vigore dal 16 marzo 2024

1. La Regione, al fine di offrire un servizio di supporto, e in attesa del riconoscimento della fibromialgia e della elettrosensibilità a livello nazionale, promuove l'istituzione di ambulatori dedicati all'attività gratuita di screening. <sup>[2]</sup>

2. La Regione promuove l'istituzione a livello ospedaliero e territoriale di ambulatori multidisciplinari dedicati unicamente alle patologie in cui è prevista la collaborazione di figure specialistiche, per il trattamento e la gestione degli esiti delle malattie. <sup>[3]</sup>

3. Gli ambulatori multidisciplinari di cui al comma 2 possono essere coadiuvati da sportelli delle

associazioni di volontariato che si occupano di fibromialgia e di elettrosensibilità sul territorio regionale, le quali, con proprio personale volontario, possono fornire supporto e contribuire a dare conforto al paziente affetto da fibromialgia e da elettrosensibilità.

Note:

[2] La Corte Costituzionale, con sentenza 30 ottobre – 17 dicembre 2024, n. 201 (pubblicata nella Gazz. Uff. 18 dicembre 2024, n. 51, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole «e della elettrosensibilità».

[3] La Corte Costituzionale, con sentenza 30 ottobre – 17 dicembre 2024, n. 201 (pubblicata nella Gazz. Uff. 18 dicembre 2024, n. 51, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui utilizza l'espressione «alle patologie» anziché «alla patologia», nonché l'espressione «delle malattie» anziché «della malattia».

## **Art. 2 Centro di coordinamento regionale.**

**In vigore dal 16 marzo 2024**

1. La Regione promuove l'istituzione di un Centro di coordinamento regionale con il fine di creare una rete di ambulatori dislocati a livello ospedaliero e territoriale e un percorso diagnostico-terapeutico assistenziale (PDTA), anche per garantire standardizzazione ed equità di accesso alle prestazioni, con il coinvolgimento di figure specialistiche, distribuite su tutto il territorio regionale.

## **Art. 3 Riconoscimento delle associazioni e delle attività di volontariato per i pazienti affetti da fibromialgia e da elettrosensibilità.**

**In vigore dal 16 marzo 2024**

1. La Regione riconosce il rilevante apporto delle associazioni e del volontariato che si occupano della fibromialgia e della elettrosensibilità sul territorio regionale, valorizzando e diffondendo le loro attività aventi come obiettivo il perseguimento di finalità di solidarietà, diretta ad aiutare persone affette da fibromialgia e da elettrosensibilità.

## **Art. 4 Istituzione della giornata regionale per la lotta alla fibromialgia e alla elettrosensibilità.**

**In vigore dal 16 marzo 2024**

1. La Regione istituisce, senza oneri a carico del proprio bilancio, la giornata regionale per la lotta alla fibromialgia e alla elettrosensibilità, che si celebra annualmente il 12 maggio, in corrispondenza con la giornata nazionale.

2. In occasione della giornata di cui al comma 1, la Regione può concedere il patrocinio morale alle iniziative, di rilevante interesse regionale, poste in essere dalle pubbliche amministrazioni o dagli enti del Terzo settore presenti sul territorio calabrese e finalizzate alla promozione dell'informazione e alla sensibilizzazione degli operatori del settore e della popolazione sulle caratteristiche delle malattie, sulla sintomatologia e sulle procedure di prevenzione, sulle complicanze, nonché alla realizzazione di apposite sessioni di screening.

## **Art. 5 Istituzione dei registri regionali per la fibromialgia e per la elettrosensibilità.**

**In vigore dal 16 marzo 2024**

1. La Regione istituisce un registro regionale per la fibromialgia e un registro regionale per la elettrosensibilità, al fine di tracciarne l'incidenza e la prevalenza a livello regionale.

2. I dati riportati nei registri di cui al comma 1 sono inoltre utilizzati ai fini dell'aggiornamento delle

linee guida riguardanti i trattamenti medico-sanitari più efficaci e per la realizzazione di studi clinici e farmacologici.

## **Art. 6 Disposizioni finanziarie.**

**In vigore dal 16 marzo 2024**

1. La presente legge non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.

## **Art. 7 Clausola valutativa.**

**In vigore dal 16 marzo 2024**

1. Il Consiglio regionale verifica l'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti in relazione alla programmazione e predisposizione degli interventi finalizzati alla prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi legati alla fibromialgia e alla elettrosensibilità. A tal fine, la Giunta regionale presenta ogni due anni al Consiglio regionale una relazione che documenta:

- a) le azioni attivate dai soggetti istituzionali competenti in attuazione della presente legge;
- b) la funzionalità e le criticità dell'operatività e della gestione dei registri di cui all'articolo 5;
- c) le attività di informazione e formative nonché le campagne di sensibilizzazione promosse dalle associazioni sul territorio regionale;
- d) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.

2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative e il Consiglio regionale rende pubblici, sul proprio sito istituzionale, i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

## **Art. 8 Entrata in vigore.**

**In vigore dal 16 marzo 2024**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

## Legge regionale 09/05/2017, n. 13 - Friuli-Venezia Giulia

Disposizioni per la tutela delle persone affette da fibromialgia.

Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 17 maggio 2017, n. 20, S.O. n. 17.

### Epigrafe

Legge regionale 9 maggio 2017 n. 13 - Friuli-Venezia Giulia[1]

Disposizioni per la tutela delle persone affette da fibromialgia.

Note:

[1]Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 17 maggio 2017, n. 20, S.O. n. 17.

### [Preambolo](#)

[Art. 1 Finalità e oggetto.](#)

[Art. 2 Centri di riferimento e di specializzazione regionale.](#)

[Art. 3 Registro regionale della fibromialgia.](#)

[Art. 4 Individuazione di un livello aggiuntivo di assistenza sanitaria per la cura della fibromialgia.](#)

[Art. 5 Formazione del personale medico e di assistenza.](#)

[Art. 6 Campagne di informazione e sensibilizzazione.](#)

[Art. 7 Associazioni e attività di volontariato.](#)

[Art. 8 Ricerca e conduzione di studi clinici.](#)

[Art. 9 Clausola di invarianza finanziaria.](#)

[Art. 10 Clausola valutativa.](#)

[Art. 11 Disposizioni finanziarie.](#)

### Preambolo

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge

### Art. 1 Finalità e oggetto.

In vigore dal 1 giugno 2017

1. Al fine di garantire un alto livello di tutela della salute nonché di migliorare le condizioni di vita delle persone affette da fibromialgia, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con la presente legge:

- a) individua centri di riferimento e di specializzazione regionale per la presa in carico delle persone affette da fibromialgia sia in età adulta che in età infantile e adolescenziale;
- b) promuove la conoscenza della fibromialgia, anche attraverso la promozione e la conduzione di studi clinici, dell'aspetto epidemiologico, di diagnosi e cura e altresì del suo impatto sociale e

lavorativo;

c ) riconosce l'associazionismo specifico del territorio e le attività di volontariato finalizzate a sostenere e aiutare le persone affette da fibromialgia.

## **Art. 2 Centri di riferimento e di specializzazione regionale.**

### **In vigore dal 1 giugno 2017**

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e all'interno della tipologia di presidi ospedalieri di cui all'articolo 27 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), nonché delle disposizioni relative alla rete regionale per l'assistenza al paziente con malattia reumatica, individua:

- a) la sede di un centro di riferimento e di specializzazione regionale per la cura della fibromialgia in età adulta;
- b) la sede di un centro di riferimento e di specializzazione regionale per la cura della fibromialgia nell'infanzia e nell'adolescenza;
- c) gli ulteriori presidi destinati alla diagnosi e cura della fibromialgia.

2. La Giunta regionale tiene conto, ai fini dell'identificazione delle sedi e dei presidi di cui al comma 1, delle disposizioni relative all'assistenza ospedaliera della legge regionale 17/2014, delle disposizioni relative alla rete regionale per l'assistenza al paziente con malattia reumatica e altresì della capacità delle sedi individuate di assicurare, nei casi clinici richiesti, una presa in carico multidisciplinare capace di relazionarsi, ove appropriato, con diverse sedi specialistiche.

## **Art. 3 Registro regionale della fibromialgia.**

### **In vigore dal 1 giugno 2017**

1. È istituito il Registro regionale della fibromialgia, per la raccolta e l'analisi dei dati clinici riferiti alla malattia, al fine di stabilire appropriate strategie di intervento, di monitorare l'andamento e la ricorrenza della malattia, di rilevare le problematiche connesse e le eventuali complicanze.

2. Il Registro riporta almeno i casi di fibromialgia e il numero di nuovi casi registrati annualmente e rappresenta statisticamente l'incidenza della malattia sul territorio regionale.

3. Il Registro rileva in particolare:

- a) le modalità di accertamento diagnostico della malattia;
- b) i trattamenti e gli interventi sanitari conseguenti;
- c) la qualità delle cure prestate;
- d) le conseguenze della malattia in termini funzionali.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sono definiti i criteri e le modalità di tenuta e di rilevazione dei dati del Registro, anche con strumenti informatici e telematici.

5. La Direzione centrale competente in materia di tutela della salute cura la realizzazione e l'aggiornamento del Registro, utilizzando a tal fine i dati del Sistema informativo sociosanitario regionale (SISSR) e gli altri dati in possesso degli enti del Servizio sanitario regionale.

6. I dati riportati nel Registro sono utilizzati, in occasione della predisposizione degli atti regionali di pianificazione e programmazione, per individuare azioni finalizzate alla diagnosi precoce, all'ottenimento dei trattamenti medico-sanitari più efficaci e altresì alla conduzione di studi clinici di cui all'articolo 8.

7. La Direzione centrale competente in materia di tutela della salute, decorsi centottanta giorni dall'istituzione del Registro, rileva in via prioritaria quanto disposto dalle lettere a) e b) del comma 3.

## **Art. 4 Individuazione di un livello aggiuntivo di assistenza sanitaria per la cura della fibromialgia.**

**In vigore dal 1 giugno 2017**

1. Qualora dall'esito della rilevazione di cui all'articolo 3, comma 7, siano riscontrate prestazioni diagnostiche e trattamenti sanitari per la cura della fibromialgia rispondenti a criteri di efficacia e appropriatezza e non compresi nei vigenti livelli essenziali di assistenza, con deliberazione della Giunta regionale, è individuato a decorrere dall'anno 2018 a favore dei cittadini residenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia un livello aggiuntivo di assistenza sanitaria per la cura della fibromialgia, nonché l'indicazione della relativa compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini destinatari.

## **Art. 5 Formazione del personale medico e di assistenza.**

**In vigore dal 1 giugno 2017**

1. Nell'ambito della pianificazione delle attività formative e con il coinvolgimento del Centro regionale di formazione per l'area delle cure primarie (CEFORMED), gli enti del Servizio sanitario regionale prevedono specifiche iniziative di formazione e aggiornamento sulla fibromialgia destinate al personale medico e di assistenza.

2. Fermo restando il ruolo e le competenze dei centri di riferimento e di specializzazione regionale di cui all'articolo 2, le iniziative di cui al comma 1 sono rivolte prioritariamente al medico di medicina generale e al pediatra di libera scelta in considerazione del loro ruolo di primo inquadramento diagnostico del paziente.

## **Art. 6 Campagne di informazione e sensibilizzazione.**

**In vigore dal 1 giugno 2017**

1. La Direzione centrale competente in materia di tutela della salute, anche sulla base dei dati del Registro di cui all'articolo 3, può promuovere campagne informative e di sensibilizzazione sulle problematiche relative alla fibromialgia.

2. Le campagne sono dirette in particolare a diffondere una maggiore conoscenza dei sintomi della malattia e a promuovere il ricorso al medico di fiducia e alle sedi e ai presidi di cui all'articolo 2, comma 1, al fine di favorire una diagnosi precoce e corretta della malattia.

3. Le campagne sono realizzate di norma in collaborazione con le associazioni regionali che si occupano di fibromialgia.

## **Art. 7 Associazioni e attività di volontariato.**

**In vigore dal 1 giugno 2017**

1. Le associazioni che per statuto si occupano di fibromialgia sul territorio regionale possono accedere ai contributi regionali per le associazioni di volontariato secondo la normativa vigente.

## **Art. 8 Ricerca e conduzione di studi clinici.**

**In vigore dal 1 giugno 2017**

1. Ai fini della ricerca clinica sulla fibromialgia, gli enti del Servizio sanitario regionale si avvalgono anche degli incentivi di cui all'articolo 8, commi 24 e 25, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015).

2. Gli enti del Servizio sanitario regionale sede dei centri di riferimento e di specializzazione regionale

di cui all'articolo 2 possono avviare attività di ricerca attraverso la conduzione di studi clinici, anche avvalendosi di quanto disposto dall'articolo 6 della legge regionale 16 maggio 2007, n. 10 (Disposizioni in materia di valorizzazione nell'ambito del Servizio sanitario regionale delle professioni sanitarie e della professione di assistente sociale, in materia di ricerca e conduzione di studi clinici, nonché in materia di personale operante nel sistema integrato di interventi e servizi sociali), al fine di:

- a) identificare criteri diagnostici validati capaci di individuare la fibromialgia e in particolare le forme più gravi e invalidanti;
- b) identificare prestazioni di specialistica ambulatoriale e percorsi terapeutici validati per la cura della fibromialgia e in particolare le forme cliniche più gravi;
- c) stimare con la maggiore accuratezza possibile i dati di prevalenza e di incidenza dei pazienti affetti da fibromialgia, con particolare riguardo alle forme più gravi e invalidanti.

## **Art. 9 Clausola di invarianza finanziaria.**

### **In vigore dal 1 giugno 2017**

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 7 e 8 sono attuate senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, provvedendo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo la legislazione regionale vigente.

## **Art. 10 Clausola valutativa.**

### **In vigore dal 1 giugno 2017**

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nella tutela delle persone affette da fibromialgia. A tal fine la Giunta regionale, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità triennale, presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta, tra i vari aspetti:

- a) i criteri e le modalità di tenuta e di rilevazione dei dati del Registro regionale della fibromialgia, gli studi clinici avviati e realizzati e le principali evidenze emerse, con particolare riferimento all'incidenza della malattia sul territorio regionale, alle modalità di accertamento diagnostico della malattia e ai trattamenti e interventi sanitari conseguenti;
- b) l'eventuale individuazione di un livello aggiuntivo di assistenza e la compartecipazione alla spesa sanitaria da parte del cittadino prevista;
- c) le iniziative di formazione e aggiornamento del personale realizzate e le campagne di sensibilizzazione e informazione promosse, con indicazione delle risorse impiegate.

2. La relazione e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.

## **Art. 11 Disposizioni finanziarie.**

### **In vigore dal 1 giugno 2017**

1. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2018, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

3. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 25.000 euro, suddivisa in ragione di 5.000 euro per l'anno 2017 e di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede come di seguito indicato:

a) per 5.000 euro per l'anno 2017 e per 10.000 euro per l'anno 2018 mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;

b ) per 10.000 euro per l'anno 2019 mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

## Legge regionale 23/11/2022, n. 19 - Lazio

Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie .

Pubblicata nel B.U. Lazio 24 novembre 2022, n. 97.

### Art. 9 Disposizioni varie

In vigore dal 4 dicembre 2024

(omissis)

101. La Regione promuove la prevenzione della fibromialgia e garantisce un'adeguata tutela sanitaria ai soggetti che ne sono affetti, favorendone, altresì, la conoscenza attraverso l'avvio e la conduzione di studi clinici, aspetti epidemiologici, diagnosi, cura, impatto sociale e lavorativo.

102. Agli oneri derivanti dal comma 101 si provvede mediante l'istituzione nel programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" della missione 13 "Tutela della salute", titoli 1 "Spese correnti" e 2 "Spese in conto capitale", rispettivamente:

a ) della voce di spesa denominata "Spese per lo studio finalizzato a cure e prevenzione della fibromialgia - parte corrente", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1;

b ) della voce di spesa denominata "Spese per lo studio finalizzato a cure e prevenzione della fibromialgia - parte in conto capitale", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2.

(omissis)

## Legge regionale 30/12/2009, n. 33 - Lombardia

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità.

Pubblicata nel B.U. Lombardia 28 dicembre 2009, n. 52, suppl. ord. 31 dicembre 2009, n. 3.

### Art. 129 Istituzione dei registri regionali di patologia e di mortalità.

1. Nel rispetto della normativa statale ed europea vigente in materia, sono istituiti i seguenti registri di patologia e di mortalità:[\[631\]](#)

- a) registro tumori;[\[632\]](#)
- b) registro malattie rare;
- c) registro dialisi e trapianto;
- d) registro stroke;
- e) registro infarto miocardico acuto;
- f) registro mortalità – raccolta dati a fini statistici;
- g) registro dei referti di anatomia patologica;
- h) registro delle malattie neurologiche degenerative;
- i) registro asbestosi e mesoteliomi asbesto-correlati;
- j) registro effetti indesiderati dovuti all'uso dei cosmetici;
- k) registro referti oncologici e oncoematologici;
- l) registro epinetwork;
- m) registro rete udito;
- n) registro sindrome della morte improvvisa infantile;
- n-bis) registro malattie ematologiche; [\[633\]](#)
- n-ter) registro grandi traumi; [\[634\]](#)
- n-quater) registro epatiti croniche; [\[635\]](#)
- n-quinquies) registro rete oftalmologica; [\[636\]](#)
- n-sexies) registro fibromialgia; [\[637\]](#)
- n-septies) registro broncopneumopatie croniche ostruttive (BPCO); [\[638\]](#)
- n-octies) registro malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI); [\[639\]](#)
- n-novies) registro delle terapie intensive;[\[640\]](#)
- n-decies) registro cefalee; [\[641\]](#)
- n-undecies) registro fratture da fragilità ossea; [\[642\]](#)
- n-duodecies) registro artroprotesi;[\[643\]](#)
- n-terdecies) registro extra corporeal membrane oxygenation (ECMO); [\[644\]](#)
- n-quaterdecies) registro degli arresti cardiaci[\[645\]](#).

2. I registri di cui al comma 1 raccolgono i dati anagrafici e sanitari riferiti allo stato di salute attuale e pregresso delle persone affette dalle relative malattie e dei loro familiari, per finalità di studio e di ricerca.

3. Per quanto non già disciplinato dalla normativa statale, con regolamenti adottati in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'[articolo 57](#), paragrafo 1, lettera v), del regolamento (UE) 2016/679 e dell'[articolo 154](#), comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 196/2003, sono individuati, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2-ter e 2-sexies dello stesso decreto legislativo, le specifiche finalità perseguite da ciascuno dei registri di cui al comma 1, i tipi di dati personali che possono essere trattati inclusi quelli afferenti alle categorie particolari di cui all'[articolo 9](#), paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, le operazioni eseguibili, i soggetti che possono aver accesso ai dati medesimi, nonché le misure di sicurezza e le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati.[\[646\]](#)

Note:

[\[631\]](#)Alinea così modificato dall'art. 17, comma 1, lett. b), nn. 1) e 2),[L.R. 23 luglio 2024, n. 11](#), entrata in vigore il 26 luglio 2024.

[\[632\]](#)Il regolamento per il funzionamento del registro tumori è stato approvato con [Delib.G.R. 2 agosto 2022, n. 11/6818](#).

[\[633\]](#)Lettera aggiunta dall'[art. 16](#), comma 1, lettera g), L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

[\[634\]](#)Lettera aggiunta dall'[art. 17](#), comma 1, lett. c), L.R. 23 luglio 2024, n. 11, entrata in vigore il 26 luglio 2024.

[\[635\]](#)Lettera aggiunta dall'[art. 17](#), comma 1, lett. c), L.R. 23 luglio 2024, n. 11, entrata in vigore il 26 luglio 2024.

[\[636\]](#)Lettera aggiunta dall'[art. 17](#), comma 1, lett. c), L.R. 23 luglio 2024, n. 11, entrata in vigore il 26 luglio 2024.

[\[637\]](#)Lettera aggiunta dall'[art. 17](#), comma 1, lett. c), L.R. 23 luglio 2024, n. 11, entrata in vigore il 26 luglio 2024.

[\[638\]](#)Lettera aggiunta dall'[art. 17](#), comma 1, lett. c), L.R. 23 luglio 2024, n. 11, entrata in vigore il 26 luglio 2024.

[\[639\]](#)Lettera aggiunta dall'[art. 17](#), comma 1, lett. c), L.R. 23 luglio 2024, n. 11, entrata in vigore il 26 luglio 2024.

[\[640\]](#)Lettera aggiunta dall'[art. 17](#), comma 1, lett. c), L.R. 23 luglio 2024, n. 11, entrata in vigore il 26 luglio 2024.

[\[641\]](#)Lettera aggiunta dall'[art. 17](#), comma 1, lett. c), L.R. 23 luglio 2024, n. 11, entrata in vigore il 26 luglio 2024.

[\[642\]](#)Lettera aggiunta dall'[art. 17](#), comma 1, lett. c), L.R. 23 luglio 2024, n. 11, entrata in vigore il 26 luglio 2024.

[\[643\]](#)Lettera aggiunta dall'[art. 17](#), comma 1, lett. c), L.R. 23 luglio 2024, n. 11, entrata in vigore il 26 luglio 2024.

[\[644\]](#)Lettera aggiunta dall'[art. 17](#), comma 1, lett. c), L.R. 23 luglio 2024, n. 11, entrata in vigore il 26 luglio 2024.

[\[645\]](#)Lettera aggiunta dall'[art. 17](#), comma 1, lett. c), L.R. 23 luglio 2024, n. 11, entrata in vigore il 26 luglio 2024.

[\[646\]](#)Comma così sostituito dall'[art. 17](#), comma 1, lett. d), L.R. 23 luglio 2024, n. 11, entrata in vigore il 26 luglio 2024.

## Legge regionale 18/12/2017, n. 38 - Marche

Disposizioni in favore dei soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla.

Pubblicata nel B.U. Marche 28 dicembre 2017, n. 138.

### Epigrafe

#### Legge regionale 18 dicembre 2017 n. 38 - Marche<sup>[1]</sup>

Disposizioni in favore dei soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla.

Note:

<sup>[1]</sup>Pubblicata nel B.U. Marche 28 dicembre 2017, n. 138.

### [Preambolo](#)

#### [Art. 1 Finalità.](#)

#### [Art. 2 Rilevazione statistica e registri regionali dei soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla .](#)

#### [Art. 2-bis Comitato tecnico scientifico regionale sulla fibromialgia e la sensibilità chimica multipla .](#)

#### [Art. 3 Ricerca scientifica e campagna informativa.](#)

#### [Art. 4 Disposizioni per la cura e la tutela dei soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla.](#)

#### [Art. 4-bis Progetto sperimentale .](#)

#### [Art. 5 Invarianza finanziaria.](#)

#### [Art. 6 Clausola valutativa .](#)

#### [Art. 7 Disposizioni transitorie.](#)

## Preambolo

Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

Promulga

la seguente legge regionale

## Art. 1 Finalità.

### In vigore dal 12 gennaio 2018

1. La Regione, in attuazione degli articoli 3 e 32 della Costituzione e degli articoli 4 e 5 dello Statuto regionale, riconosce la fibromialgia e la sensibilità chimica multipla come patologie e ne promuove la prevenzione, diagnosi e cura.

2. La Regione, per le finalità previste al comma 1, realizza un sistema integrato di interventi di prevenzione, diagnosi e cura, volto ad assicurare l'erogazione di prestazioni uniformi, appropriate e qualificate ai soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla, nonché a favorire il loro inserimento nella vita lavorativa e sociale, nel rispetto della normativa statale vigente.

## Art. 2 Rilevazione statistica e registri regionali dei soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla [2].

In vigore dal 11 marzo 2022

1. La Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico scientifico regionale di cui all'articolo 2-bis e previo parere della commissione assembleare competente, definisce le linee guida per la rilevazione statistica dei soggetti affetti dalle patologie indicate all'articolo 1 [3].
2. La rilevazione prevista al comma 1 è finalizzata al miglioramento del percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare previsto al comma 2 dell'articolo 4 [4].
3. La Giunta regionale istituisce i registri regionali dei soggetti affetti dalle patologie indicate all'articolo 1 [5].

[ 4. Il coordinamento del registro è affidato al centro di cui al comma 1 dell'articolo 4 [6]. ]

Note:

[2]Rubrica così modificata dall'art. 1, comma 1, L.R. 14 febbraio 2022, n. 3

[3]Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, L.R. 14 febbraio 2022, n. 3

[4]Comma così modificato dall'art. 1, comma 3, L.R. 14 febbraio 2022, n. 3

[5]Comma così modificato dall'art. 1, comma 4, L.R. 14 febbraio 2022, n. 3

[6]Comma abrogato dall'art. 1, comma 5, L.R. 14 febbraio 2022, n. 3

## Art. 2-bis Comitato tecnico scientifico regionale sulla fibromialgia e la sensibilità chimica multipla [7].

In vigore dal 11 marzo 2022

1. È istituito, presso la Giunta regionale, il Comitato tecnico scientifico regionale sulla fibromialgia e la sensibilità chimica multipla.
2. Il Comitato è composto da:
  - a) il direttore del dipartimento competente in materia di sanità della Giunta regionale o suo delegato, che lo presiede;
  - b) uno specialista per ciascuna delle specialità mediche interessate nel percorso diagnostico - terapeutico multidisciplinare, esperto in medicina interna, algologia, reumatologia, neurologia, fisioterapia, psichiatria, psicologia-psicoterapia, otorinolaringoiatria, immunologia, nonché da un responsabile dei dipartimenti di prevenzione, designato dall'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR);
  - c) un rappresentante delle società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, operanti sul territorio, che si occupano della ricerca sulle patologie previste dall'articolo 1, dalle medesime designato;
  - d) cinque rappresentanti di enti del terzo settore iscritti al relativo Registro, impegnati nel sostegno alle persone affette dalle patologie previste dall'articolo 1, designati dai medesimi.
3. Il Comitato è costituito secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale; esso è convocato dal Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
4. Le designazioni indicate alle lettere b), c) e d) del comma 2 sono effettuate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il Comitato è costituito in presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Il Comitato delibera validamente con la maggioranza dei presenti.
5. Il Comitato ha il compito di:
  - a) predisporre le linee guida per il percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare di cui al comma 2 dell'articolo 4;

b) esprimere parere sul piano triennale di formazione ed aggiornamento professionale del personale sanitario, di cui al comma 3 dell'articolo 4;

c) elaborare le proposte da presentare alla Giunta regionale per la individuazione e promozione della prevenzione delle complicità delle patologie indicate all'articolo 1, in particolare nei luoghi di lavoro;

d) coordinare i registri regionali di cui al comma 3 dell'articolo 2 e redigere una relazione annuale sul monitoraggio delle patologie indicate all'articolo 1.

6. Il Comitato resta in carica tre anni e i componenti possono essere confermati. La partecipazione ai lavori del Comitato stesso è svolta a titolo gratuito. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di sanità.

Note:

[7]Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 14 febbraio 2022, n. 3

## Art. 3 Ricerca scientifica e campagna informativa.

In vigore dal 12 gennaio 2018

1. La Regione:

a) promuove progetti sperimentali e di ricerca con le Università, d'intesa con il centro di riferimento regionale previsto al comma 1 dell'articolo 4, gli Istituti di ricerca, gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri e le Associazioni di malati di fibromialgia e di sensibilità chimica multipla al fine di individuare approcci terapeutici innovativi;

b) assicura una capillare campagna informativa, attraverso l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), ai fini previsti dall'articolo 1, tramite materiale informativo da diffondere anche mediante siti internet.

## Art. 4 Disposizioni per la cura e la tutela dei soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla.

In vigore dal 12 agosto 2022

1. La Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico scientifico regionale e la Commissione assembleare competente, individua le sedi nelle quali sono istituiti i centri di riferimento regionali rispettivamente per le patologie fibromialgia e sensibilità chimica multipla, per il coordinamento del sistema integrato di prevenzione, diagnosi e cura delle suddette patologie e ne definisce la composizione [8] [12].

2. I centri di riferimento regionali previsti al comma 1 predispongono, sentito il Comitato tecnico-scientifico, i percorsi diagnostico-terapeutici multidisciplinari rispettivamente per le patologie fibromialgia e sensibilità chimica multipla, nonché la presa in carico integrale dei soggetti affetti dalle patologie suddette, al fine di garantire ai soggetti medesimi cure tempestive, idonee e uniformi nella regione e la necessaria multidisciplinarietà e multiprofessionalità, in collaborazione con i medici specialisti che intervengono o sono intervenuti nel percorso dei pazienti [9].

2-bis. I centri di riferimento rilasciano alle persone affette rispettivamente da fibromialgia e sensibilità chimica multipla una tessera identificativa che indica la patologia e il relativo centro di riferimento, utili in casi di accesso in urgenza al pronto soccorso o presso altre strutture sanitarie [10].

3. La Giunta regionale adotta il piano triennale di formazione ed aggiornamento professionale del personale sanitario, su proposta elaborata dall'ASUR e sentito il Comitato tecnico scientifico regionale di cui all'articolo 2-bis, finalizzato alla tempestiva diagnosi e alla cura dei soggetti affetti dalle patologie indicate all'articolo 1 [11].

Note:

[8]Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 14 febbraio 2022, n. 3

[9]Comma così sostituito dall'art. 3, comma 2, L.R. 14 febbraio 2022, n. 3

[10]Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, L.R. 14 febbraio 2022, n. 3

[11]Comma così modificato dall'art. 3, comma 3, L.R. 14 febbraio 2022, n. 3e dall'art. 48, comma 5, lettera c), L.R. 8 agosto 2022, n. 19, a decorrere dal 12 agosto 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 50, comma 1, della medesima legge).

[12]Vedi, anche, la Delib.G.R. 4 giugno 2024, n. 856

## **Art. 4-bis Progetto sperimentale [13].**

### **In vigore dal 11 marzo 2022**

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio-Assemblea legislativa un progetto sperimentale sui costi relativi alla spesa per la cura delle patologie indicate all'articolo 1.

Note:

[13]Articolo aggiunto dall'art. 4, comma 1, L.R. 14 febbraio 2022, n. 3

## **Art. 5 Invarianza finanziaria.**

### **In vigore dal 12 gennaio 2018**

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Gli enti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## **Art. 6 Clausola valutativa [14] [15].**

### **In vigore dal 11 marzo 2022**

1. La Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dal Comitato tecnico scientifico regionale, ai sensi della lettera d) del comma 5 dell'articolo 2-bis, trasmette al Consiglio-Assemblea legislativa, con cadenza annuale a decorrere dall'anno 2022, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti di questa legge contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) i criteri e le modalità di tenuta e di rilevazione dei dati dei registri previsti al comma 3 dell'articolo 2, nonché le principali evidenze emerse, con particolare riferimento all'incidenza della malattia sul territorio regionale, alle modalità di accertamento diagnostico delle patologie, ai trattamenti e interventi sanitari conseguenti;
- b) le attività svolte dal Comitato tecnico scientifico regionale di cui all'articolo 2-bis.

2. La relazione di cui al comma 1 è pubblicata sul sito istituzionale della Regione unitamente agli eventuali atti adottati dal Consiglio regionale - Assemblea legislativa.

Note:

[14]Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 1, L.R. 14 febbraio 2022, n. 3

[15]Vedi, anche, la Delib.G.R. 6 novembre 2023, n. 1578.

## **Art. 7 Disposizioni transitorie.**

### **In vigore dal 12 gennaio 2018**

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, sentita la commissione assembleare competente, adotta le deliberazioni finalizzate all'attuazione della medesima legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

# Legge regionale 19/12/2023, n. 34 - Piemonte

Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia .

Pubblicata nel B.U. Piemonte 21 dicembre 2023, n. 51, S.O. n. 3.

## Epigrafe

Legge regionale 19 dicembre 2023 n. 34 - Piemonte<sup>[1]</sup>

Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia <sup>[2]</sup>.

Note:

<sup>[1]</sup>Pubblicata nel B.U. Piemonte 21 dicembre 2023, n. 51, S.O. n. 3.

<sup>[2]</sup>In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la [Delib.G.R. 29 dicembre 2023, n. 19-8050](#).

## [Preambolo](#)

[Art. 1 Finalità e oggetto .](#)

[Art. 2 Osservatorio regionale sulla fibromialgia .](#)

[Art. 3 Registro regionale della fibromialgia .](#)

[Art. 4 Riconoscimento dell'apporto degli enti del terzo settore .](#)

[Art. 5 Giornata regionale per la lotta alla fibromialgia .](#)

[Art. 6 Disposizioni attuative .](#)

[Art. 7 Inserimento lavorativo .](#)

[Art. 8 Monitoraggio .](#)

[Art. 9 Disposizioni finanziarie .](#)

[Art. 10 Dichiarazione di urgenza .](#)

## Preambolo

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge

## Art. 1 Finalità e oggetto <sup>[3]</sup>.

In vigore dal 22 dicembre 2023

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di sanità e tutela della salute e nel rispetto degli articoli 3 e 32 della Costituzione e dell'articolo 9 dello Statuto, promuove il riconoscimento della fibromialgia quale patologia cronica e invalidante e ne valorizza la conoscenza, la prevenzione, la diagnosi e la cura.
2. La Regione, per le finalità di cui alla presente legge, pone in essere le attività necessarie al fine di:
  - a) realizzare un sistema integrato di prevenzione, diagnosi e cura da attuare tramite l'individuazione di un percorso diagnostico terapeutico multidisciplinare e interdisciplinare, finalizzato ad assicurare

ai soggetti affetti da fibromialgia l'erogazione di prestazioni uniformi appropriate e qualificate, nonché a favorirne l'inserimento nella vita sociale e lavorativa;

b ) favorire la conoscenza della patologia tra il personale sanitario e la popolazione, anche in riferimento alle conseguenze in ambito sanitario, familiare e sociale;

c) promuovere la prevenzione e la diagnosi precoce della fibromialgia;

d) promuovere la formazione e l'aggiornamento dei medici e del personale sanitario;

e ) riconoscere il ruolo sociale e informativo degli enti del terzo settore, iscritti al registro unico nazionale del terzo settore, che svolgono attività finalizzate al sostegno delle persone affette da fibromialgia;

f ) provvedere, attraverso il registro regionale di cui all'articolo 3, a monitorare l'incidenza, l'andamento e la ricorrenza della patologia, nonché a rilevare le eventuali complicanze insorte.

Note:

[3] In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la Delib.G.R. 29 dicembre 2023, n. 19-8050.

## Art. 2 Osservatorio regionale sulla fibromialgia [4].

### In vigore dal 22 dicembre 2023

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce, con propria deliberazione, l'Osservatorio regionale sulla fibromialgia, di seguito Osservatorio, e ne definisce la composizione, le modalità e i criteri di individuazione dei componenti.

2. Fanno comunque parte dell'Osservatorio, tra gli altri:

a) l'assessore regionale alla sanità o un suo delegato che lo presiede;

b) il direttore della direzione sanità della Regione o un suo delegato;

c) il responsabile del settore regionale di competenza;

d ) almeno un rappresentante dei medici di medicina generale formati in fibromialgia e per area omogenea;

e ) almeno uno specialista esperto nel settore della fibromialgia per ogni specialità medica contemplata nel percorso diagnostico terapeutico multidisciplinare tra cui un reumatologo ospedaliero, un reumatologo del territorio, un neurologo, un fisiatra, uno psichiatra, un nutrizionista clinico, uno psicologo, un fisioterapista, un infermiere case manager, un medico legale e un medico del lavoro, nonché in altre discipline che possono emergere nello sviluppo delle linee guida regionali predisposte ai sensi del comma 8, lettera a);

f) i responsabili del servizio terapia del dolore delle aziende sanitarie regionali;

g) almeno un componente delle società scientifiche maggiormente rappresentative;

h ) due rappresentanti designati dagli enti del terzo settore che svolgono attività finalizzate al sostegno delle persone affette da fibromialgia;

i) due consiglieri regionali in rappresentanza della maggioranza e della minoranza.

3 . La Giunta regionale, sentito l'Osservatorio, può integrarne i componenti con ulteriori figure professionali sulla base delle evidenze scientifiche emergenti.

4. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con provvedimento della Giunta regionale, secondo criteri che tengono conto della comprovata esperienza nel settore della fibromialgia, restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

5. L'Osservatorio è convocato, con cadenza quadrimestrale, dall'assessore regionale alla sanità o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

6. Le funzioni di supporto amministrativo e organizzativo all'attività dell'Osservatorio sono assicurate da un funzionario incaricato dal direttore o dal dirigente responsabili della struttura regionale competente in materia di sanità.
7. La partecipazione all'Osservatorio è svolta a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun tipo di corrispettivo, gettoni di presenza o rimborsi spese.
8. L'Osservatorio ha il compito di:
  - a ) predisporre le linee guida per la definizione del percorso diagnostico terapeutico multidisciplinare;
  - b) elaborare programmi per la formazione e l'aggiornamento del personale medico, degli psicologi, degli infermieri, dei terapisti della riabilitazione e delle altre figure professionali di supporto e presa in carico;
  - c) elaborare programmi per l'informazione dei pazienti e dei caregiver e percorsi di formazione e di educazione;
  - d ) proporre campagne di sensibilizzazione e di prevenzione anche presso le scuole secondarie di secondo grado;
  - e) coadiuvare l'assessorato regionale competente nell'individuazione e nella promozione di iniziative per la prevenzione delle complicanze della fibromialgia, in particolare nei luoghi di lavoro;
  - f) analizzare i dati del registro regionale di cui all'articolo 3;
  - g) redigere una relazione annuale sul monitoraggio della patologia.

Note:

[4]In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi laDelib.G.R. 29 dicembre 2023, n. 19-8050.

## Art. 3 Registro regionale della fibromialgia [5].

### In vigore dal 22 dicembre 2023

1. La Giunta regionale, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, istituisce, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il registro regionale della fibromialgia per la raccolta e l'analisi dei dati clinici e sociali riferiti alla malattia, al fine di stabilire strategie di intervento appropriate.
2. Il registro regionale riporta i casi di fibromialgia e l'incidenza della malattia sull'intero territorio regionale e ne differenzia i livelli di gravità, predisponendone i percorsi diagnostici e terapeutici multidisciplinari appropriati.
3. Il registro regionale rileva in particolare:
  - a) le modalità di accertamento diagnostico della malattia;
  - b) i trattamenti sanitari conseguiti;
  - c) la qualità delle cure prestate;
  - d) le conseguenze della malattia in termini funzionali.
4. La Giunta regionale, sentito l'Osservatorio e il responsabile della protezione dei dati della Regione Piemonte, definisce, con proprio provvedimento, le modalità nonché i criteri di invio, tenuta e rilevazione dei dati di cui al comma 3.
5. L'assessorato competente in materia di sanità provvede alla realizzazione e all'aggiornamento del registro regionale.
6. I dati contenuti nel registro regionale sono utilizzati, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e di trattamento dei dati personali, per la predisposizione degli atti regionali di

pianificazione, programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria per i pazienti affetti da fibromialgia e per l'individuazione di azioni finalizzate a promuovere la definizione dei relativi percorsi diagnostici terapeutici multi disciplinari.

7. I soggetti pubblici e privati accreditati dal servizio sanitario regionale che hanno in carico pazienti affetti da fibromialgia provvedono alla raccolta, all'aggiornamento e all'invio dei dati secondo le modalità individuate con il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 4.

8. Il registro regionale può collaborare con il registro italiano per la fibromialgia, al fine di rendere l'inserimento delle informazioni cliniche tempestivamente accessibili e costantemente aggiornate.

Note:

[5] In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la Delib.G.R. 29 dicembre 2023, n. 19-8050.

## **Art. 4 Riconoscimento dell'apporto degli enti del terzo settore [6].**

### **In vigore dal 22 dicembre 2023**

1. La Regione riconosce le attività svolte dagli enti del terzo settore che si occupano di fibromialgia per la diffusione della conoscenza e la prevenzione della patologia, nonché per il sostegno alle persone che ne sono affette e ai loro caregiver.

2. L'assessorato regionale alla sanità coinvolge gli enti del terzo settore nelle campagne informative di sensibilizzazione, nonché nell'organizzazione delle iniziative di cui all'articolo 5, comma 2.

3. Le aziende sanitarie regionali possono favorire, con propri regolamenti, i criteri e le modalità, per la predisposizione di appositi spazi informativi e di collaborazione con gli enti del terzo settore che si occupano di fibromialgia.

Note:

[6] In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la Delib.G.R. 29 dicembre 2023, n. 19-8050.

## **Art. 5 Giornata regionale per la lotta alla fibromialgia [7].**

### **In vigore dal 22 dicembre 2023**

1. È istituita, in concomitanza con la giornata nazionale, la giornata regionale per la lotta alla fibromialgia, da celebrare il 12 maggio di ogni anno.

2. Durante la giornata regionale, la Giunta regionale, sentito l'Osservatorio e gli enti del terzo settore, promuove iniziative per incrementare la conoscenza della patologia, nonché l'importanza della prevenzione.

Note:

[7] In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la Delib.G.R. 29 dicembre 2023, n. 19-8050.

## **Art. 6 Disposizioni attuative [8].**

### **In vigore dal 22 dicembre 2023**

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità di attuazione della stessa e in particolare:

a ) approva le linee guida del percorso diagnostico e terapeutico multidisciplinare individuate dall'Osservatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera a);

b) approva i programmi di formazione e l'aggiornamento dei professionisti individuati dai percorsi diagnostici terapeutici assistenziali e per l'informazione dei pazienti;

c) individua le strategie per realizzare i programmi predisposti dall'Osservatorio.

Note:

[8] In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la Delib.G.R. 29 dicembre 2023, n. 19-8050.

## Art. 7 Inserimento lavorativo [9].

### In vigore dal 22 dicembre 2023

1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa nazionale vigente e della contrattazione collettiva, promuove l'istituzione di progetti di inserimento lavorativo per i pazienti affetti da fibromialgia iscritti nel registro regionale di cui all'articolo 3 e a, tal fine, individua con proprio atto:

- a) i finanziamenti disponibili, con particolare attenzione verso quelli previsti da fondi europei;
- b) i criteri di inserimento lavorativo;
- c) gli indicatori di valutazione dei carichi di lavoro delle persone affette da fibromialgia.

Note:

[9] In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la Delib.G.R. 29 dicembre 2023, n. 19-8050.

## Art. 8 Monitoraggio [10].

### In vigore dal 22 dicembre 2023

1. La Giunta regionale, decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente un monitoraggio sull'attuazione della legge che contiene, in particolare:

- a) le azioni intraprese e i risultati ottenuti a tutela delle persone affette da fibromialgia;
- b) l'incidenza della malattia sul territorio regionale;
- c) la realizzazione delle iniziative di formazione e di aggiornamento del personale medico e sanitario,
- d) le campagne di sensibilizzazione e di informazione promosse.

Note:

[10] In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la Delib.G.R. 29 dicembre 2023, n. 19-8050.

## Art. 9 Disposizioni finanziarie [11].

### In vigore dal 22 dicembre 2023

1. Agli oneri di cui all'articolo 3, stimati in euro 20.000,00 per l'annualità 2024 e in euro 15.000,00 per l'annualità 2025, si fa fronte mediante incremento di risorse di pari importo da stanziare all'interno della missione 13 (Tutela della salute), programma 13.07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), titolo 1 (Spese correnti) e contestuale riduzione di risorse di medesimo importo già presenti nella missione 20 (Fondi accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

2. Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Note:

[11] In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la Delib.G.R. 29 dicembre 2023, n. 19-8050.

## Art. 10 Dichiarazione di urgenza [12].

### In vigore dal 22 dicembre 2023

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il

giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Note:

[\[12\]](#)In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la Delib.G.R. 29 dicembre 2023, n. 19-8050.

## Legge regionale 30/12/2021, n. 51 - Puglia

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2022.

Pubblicata nel B.U. Puglia 31 dicembre 2021, n. 164.

### Art. 24 Rimborso spese a pazienti affetti da fibromialgia.

In vigore dal 31 dicembre 2021

1 . Il riconoscimento dei rimborsi spese previsti dall'[articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 21 novembre 1996, n. 25](#) (Rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto), viene garantito, nei limiti degli stanziamenti annualmente previsti, ai pazienti che, per esigenze cliniche documentate, devono recarsi presso centri extra regionali per il trattamento di fibromialgia non assicurabile in Puglia.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 12, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila.

## Legge regionale 18/01/2019, n. 5 - Sardegna

Disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia.

Pubblicata nel B.U. Sardegna 24 gennaio 2019, n. 5.

### Epigrafe

#### Legge regionale 18 gennaio 2019 n. 5 - Sardegna<sup>[1]</sup>

Disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia.

Note:

<sup>[1]</sup>Pubblicata nel B.U. Sardegna 24 gennaio 2019, n. 5.

### Preambolo

[Art. 1 Riconoscimento della fibromialgia come patologia cronica, progressiva e invalidante.](#)

[Art. 2 Disposizioni per la cura e la tutela dei soggetti colpiti da fibromialgia, o sindrome fibromialgica.](#)

[Art. 3 Istituzione del Tavolo tecnico-scientifico regionale sulla fibromialgia, o sindrome fibromialgica.](#)

[Art. 4 Associazioni e attività di volontariato.](#)

[Art. 5 Registro regionale della fibromialgia.](#)

[Art. 6 Rete regionale per la diagnosi e cura della fibromialgia.](#)

[Art. 7 Individuazione di un livello aggiuntivo di assistenza sanitaria per la cura della fibromialgia.](#)

[Art. 7-bis Fase transitoria .](#)

[Art. 8 Clausola valutativa.](#)

[Art. 9 Norma finanziaria.](#)

[Art. 10 Entrata in vigore.](#)

### Preambolo

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

### **Art. 1 Riconoscimento della fibromialgia come patologia cronica, progressiva e invalidante.**

**In vigore dal 24 gennaio 2019**

1 . La Regione autonoma della Sardegna, in osservanza degli articoli 3 e 32 della Costituzione, dell'articolo 4, lettera i), del proprio Statuto e delle leggi regionali in materia di programmazione sanitaria e socio-sanitaria, nell'ambito delle proprie competenze:

- a) sostiene e promuove il riconoscimento della fibromialgia o sindrome fibromialgica quale patologia progressiva e invalidante;

- b) favorisce l'accesso ai servizi e alle prestazioni erogate dal servizio sanitario regionale;
- c) promuove la conoscenza della malattia tra i medici e la popolazione;
- d) favorisce la prevenzione delle complicanze, la diagnosi e la qualità delle cure;
- e) adotta provvedimenti finalizzati all'esenzione, per i residenti della Regione, dalla partecipazione al costo per prestazioni fornite dal servizio sanitario regionale.

## **Art. 2 Disposizioni per la cura e la tutela dei soggetti colpiti da fibromialgia, o sindrome fibromialgica.**

### **In vigore dal 24 gennaio 2019**

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sanità:
  - a ) individua le modalità attuative dei programmi elaborati dal Tavolo tecnico-scientifico previsto all'articolo 3 concernenti la formazione e l'aggiornamento del personale medico preposto alla diagnosi e alla cura della fibromialgia;
  - b ) approva le linee guida e i protocolli diagnostico-terapeutici elaborati dal Tavolo tecnico-scientifico previsto all'articolo 3;
  - c) individua, tra i presidi sanitari già esistenti di reumatologia o immunologia, almeno due centri di riferimento regionali pubblici per la diagnosi e la cura della fibromialgia o sindrome fibromialgica;
  - d ) promuove campagne di sensibilizzazione e di informazione sulle problematiche afferenti ai pazienti fibromialgici proposte dal Tavolo tecnico-scientifico previsto all'articolo 3.

## **Art. 3 Istituzione del Tavolo tecnico-scientifico regionale sulla fibromialgia, o sindrome fibromialgica.**

### **In vigore dal 24 gennaio 2019**

- 1 . Con decreto dell'Assessore è istituito presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale il Tavolo tecnico-scientifico regionale sulla fibromialgia, o sindrome fibromialgica.
2. Il tavolo tecnico è composto da:
  - a ) almeno uno specialista esperto nel settore della fibromialgia per ogni specialità medica interessata nel percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare;
  - b ) due rappresentanti designati dalle associazioni/comitati regionali impegnati nel sostegno alle persone affette dalla malattia.
- 3 . I componenti del tavolo tecnico, individuati dall'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
4. Il tavolo è convocato dal direttore generale dell'Assessorato regionale competente in materia di sanità, che lo presiede direttamente o nomina un suo delegato, o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
- 5 . Le funzioni di supporto amministrativo ed organizzativo all'attività del tavolo tecnico sono assicurate da un funzionario incaricato dalla direzione generale dell'Assessorato competente.
6. Il tavolo ha il compito di:
  - a) predisporre apposite linee guida per il percorso diagnostico terapeutico-multidisciplinare;
  - b ) elaborare programmi per la formazione e l'aggiornamento dei medici e per l'informazione dei pazienti;

- c) proporre campagne di sensibilizzazione;
- d) coadiuvare l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale nell'individuazione e la promozione di iniziative per la prevenzione delle complicità della fibromialgia, in particolare nei luoghi di lavoro;
- e) analizzare i dati del Registro regionale, previsto all'articolo 5, e redigere una relazione annuale sul monitoraggio della fibromialgia.

## **Art. 4 Associazioni e attività di volontariato.**

### **In vigore dal 24 gennaio 2019**

1. La Regione riconosce il rilevante apporto delle associazioni e del volontariato che si occupano della fibromialgia sul territorio regionale e valorizza le loro attività aventi come obiettivo il perseguimento di finalità di solidarietà, diretta ad aiutare persone affette da fibromialgia.

## **Art. 5 Registro regionale della fibromialgia.**

### **In vigore dal 24 gennaio 2019**

1. È istituito presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale il Registro regionale della fibromialgia per la raccolta e l'analisi dei dati clinici e sociali riferiti alla fibromialgia, al fine di rendere omogeneo e definito il percorso epidemiologico per determinare una precisa stima dell'incidenza e della prevalenza della malattia, a inquadrare clinicamente le persone affette da tale patologia, a rilevare le problematiche e le eventuali complicità.

2. I dati riportati nel Registro regionale della fibromialgia sono utilizzati per la predisposizione degli atti regionali di pianificazione, programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria e per l'individuazione di azioni finalizzate a promuovere la diagnosi e i percorsi diagnostico-terapeutici più efficaci.

3. I soggetti pubblici e privati accreditati dal servizio sanitario regionale che hanno in carico pazienti affetti da fibromialgia, sono tenuti alla raccolta, all'aggiornamento e all'invio all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale dei dati di cui al comma 2, e secondo le modalità tecniche definite con decreto dello stesso Assessorato.

4. Il trattamento dei dati previsto dal presente articolo avviene nel rispetto della normativa vigente ed in particolare nel rispetto della normativa inerente il trattamento dei dati sanitari.

## **Art. 6 Rete regionale per la diagnosi e cura della fibromialgia.**

### **In vigore dal 24 gennaio 2019**

1. Ai fini della costituzione di una rete regionale per la diagnosi e la cura della fibromialgia, la Giunta regionale con la deliberazione prevista dall'articolo 2, comma 1 lettera c), individua, tra i presidi sanitari già esistenti di reumatologia o immunologia, almeno due centri di riferimento regionali pubblici per la diagnosi e la cura della fibromialgia o sindrome fibromialgica [2].

Note:

[2]Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 14 febbraio 2019, n. 8.

## **Art. 7 Individuazione di un livello aggiuntivo di assistenza sanitaria per la cura della fibromialgia.**

### **In vigore dal 24 gennaio 2019**

1. La Giunta regionale, tenuto conto delle risultanze del lavoro di monitoraggio svolto dal tavolo tecnico-scientifico previsto dall'articolo 3, predispone un disegno di legge concernente:

- a) i farmaci e le prestazioni erogabili in esenzione parziale o totale dalla partecipazione al costo a

favore dei cittadini residenti nella Regione a decorrere dall'anno 2019;

b ) le modalità di prescrizione e di erogazione delle prestazioni secondo criteri di efficacia e di appropriatezza rispetto alle condizioni cliniche individuali;

c) le modalità di riconoscimento del diritto all'esenzione e di esecuzione dei controlli sulle esenzioni riconosciute.

## Art. 7-bis Fase transitoria [3].

### In vigore dal 23 novembre 2024

1. La Regione, nelle more dell'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, in via provvisoria e sperimentale fino al 31 dicembre 2024, istituisce un sostegno economico denominato "Indennità regionale fibromialgia (IRF)" finalizzato a facilitare il miglioramento della qualità complessiva della vita dei cittadini residenti in Sardegna affetti da fibromialgia [7].

2. A decorrere dall'anno 2025 l'IRF è erogata nella forma di un contributo per il rimborso delle spese da destinare a interventi di carattere sanitario, qualora non coperti da servizio sanitario regionale, socio-sanitario e di cura alla persona, soggette a rendicontazione, pari a un massimo di euro 800, in relazione alle disponibilità del bilancio regionale [4].

3. Ai fini dell'ottenimento dell'IRF i cittadini residenti in Sardegna affetti da fibromialgia, che non ricevono altre sovvenzioni pubbliche per le medesime finalità, presentano domanda, unitamente al certificato medico attestante la sindrome fibromialgica, presso il comune di residenza entro il 30 aprile di ciascuna delle annualità previste. I comuni inviano all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale l'elenco delle domande ammesse entro il 30 giugno di ciascun anno [6].

3-bis. I cittadini residenti in Sardegna affetti da fibromialgia che nell'anno 2023 non hanno presentato la domanda per l'ottenimento dell'IRF entro il termine del 30 aprile, sono rimessi in termini e possono presentare la domanda entro il 31 ottobre 2023 al comune di residenza, il quale provvede all'invio dell'elenco delle domande ammesse all'Assessorato competente entro il 30 novembre 2023. Nei casi previsti dal presente comma l'IRF è erogata nei limiti delle disponibilità di bilancio e all'esito della conclusione del procedimento di erogazione per i richiedenti che hanno presentato la domanda nel termine del 30 aprile 2023 [5].

4. Con apposita deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità tecniche e amministrative necessarie per l'attuazione delle disposizioni.

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (missione 13 - programma 02 - titolo 1).

Note:

[3]Articolo aggiunto dall'art. 12, comma 1, L.R. 12 dicembre 2022, n. 22 a decorrere dal 12 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20, comma 1, della medesima legge).

[4]Comma così modificato dall'art. 1, comma 9, L.R. 21 novembre 2024, n. 18 a decorrere dal 23 novembre 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall' art. 47, comma 1, lettera a), L.R. 23 ottobre 2023, n. 9e dall' art. 6, comma 13, L.R. 18 settembre 2024, n. 13.

[5]Comma aggiunto dall'art. 47, comma 1, lettera b), L.R. 23 ottobre 2023, n. 9 a decorrere dal 24 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 162, comma 1, della medesima legge).

[6]Comma così modificato dall'art. 47, comma 1, lettera a), L.R. 23 ottobre 2023, n. 9 a decorrere dal 24 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 162, comma 1, della medesima legge).

[7]Comma dapprima modificato dall' art. 47, comma 1, lettera a), L.R. 23 ottobre 2023, n. 9e poi così sostituito dall'art.

6, comma 13, L.R. 18 settembre 2024, n. 13, a decorrere dal 20 settembre 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 32, comma 1, della medesima legge).

## Art. 8 Clausola valutativa.

### In vigore dal 24 gennaio 2019

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nella tutela delle persone affette da fibromialgia. A tal fine la Giunta regionale, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità triennale, presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta, tra i vari aspetti:

- a) i criteri e le modalità di tenuta e di rilevazione dei dati del Registro regionale della fibromialgia;
- b) le attività del tavolo tecnico-scientifico regionale di cui all'articolo 3, comma 6;
- c) l'eventuale individuazione di un livello aggiuntivo di assistenza e la prevista compartecipazione alla spesa sanitaria da parte del cittadino;
- d) le iniziative di formazione e aggiornamento del personale realizzate e le campagne di sensibilizzazione e informazione promosse, con indicazione delle risorse impiegate.

2. La relazione e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.

## Art. 9 Norma finanziaria.

### In vigore dal 24 gennaio 2019

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) ed e) è autorizzata, a decorrere dall'anno 2019, la spesa complessiva di euro 40.000, (missione 13 - programma 02 - titolo 1) cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge regionale 23 luglio 1991, nazionale e all'estero) [8].

2. La Regione provvede agli adempimenti previsti nei restanti articoli con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale (missione 13 - programmi 1 e 2 - titolo 1).

Note:

[8]Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 14 febbraio 2019, n. 8.

## Art. 10 Entrata in vigore.

### In vigore dal 24 gennaio 2019

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

## Legge regionale 27/04/2015, n. 6 - Veneto

Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015.

Pubblicata nel B.U. Veneto 27 aprile 2015, n. 41.

### Art. 27 Riconoscimento della fibromialgia e dell'encefalomielite mialgica benigna quali patologie rare.

In vigore dal 28 aprile 2015

1. La Regione del Veneto riconosce la fibromialgia e l'encefalomielite mialgica benigna quali patologie rare.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanità, individua:
  - a) la sede del centro di riferimento per la cura delle patologie di cui al comma 1;
  - b) gli ulteriori presidi destinati alla diagnosi e cura delle patologie di cui al comma 1;
  - c) la dotazione organica e le risorse finanziarie necessarie al funzionamento dei presidi di cui alla lettera b);
  - d) i criteri per l'esenzione dal ticket per la diagnosi e le terapie relative alle patologie di cui al comma 1.
3. In attuazione a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, la Giunta regionale individua un centro di riferimento regionale per la cura e la diagnosi delle malattie di cui al comma 1, unitamente alla sensibilità chimica multipla di cui all'[articolo 12 della legge regionale 19 marzo 2013, n. 2](#) "Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sicurezza del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario".
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00, per l'esercizio 2015 si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0248 "Spesa sanitaria corrente" del bilancio di previsione 2015.

# Legge regionale 13/10/2021, n. 25 - Valle d'Aosta

Disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia.

Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 26 ottobre 2021, n. 52.

## Epigrafe

### Legge regionale 13 ottobre 2021 n. 25 - Valle d'Aosta<sup>[1]</sup>

Disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia.

Note:

<sup>[1]</sup>Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 26 ottobre 2021, n. 52.

## [Preambolo](#)

[Art. 1 Riconoscimento della fibromialgia.](#)

[Art. 2 Disposizioni per la cura e la tutela dei soggetti colpiti da fibromialgia.](#)

[Art. 3 Istituzione del Tavolo di lavoro multidisciplinare regionale sulla fibromialgia.](#)

[Art. 4 Associazioni e attività di volontariato.](#)

[Art. 5 Registro regionale della fibromialgia.](#)

[Art. 6 Rete regionale per la diagnosi e la cura della fibromialgia.](#)

[Art. 7 Inserimento lavorativo.](#)

[Art. 8 Disposizioni finanziarie.](#)

[Art. 9 Dichiarazione d'urgenza.](#)

## Preambolo

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge

## Art. 1 Riconoscimento della fibromialgia.

### In vigore dal 27 ottobre 2021

1. La Regione, in osservanza degli articoli 3 e 32 della Costituzione e nell'ambito delle proprie competenze, sostiene e promuove il riconoscimento della fibromialgia, o sindrome fibromialgica, quale patologia cronica e invalidante. A tal fine, nel rispetto della normativa statale vigente:

- a) favorisce l'accesso ai servizi e alle prestazioni erogate dal servizio sanitario regionale;
- b) promuove la conoscenza della malattia tra i medici, gli operatori sanitari e la popolazione;
- c) favorisce la prevenzione delle complicanze, la diagnosi e la qualità delle cure;
- d) adotta provvedimenti finalizzati all'esenzione, per i malati residenti sul territorio regionale, dalla partecipazione al costo per prestazioni fornite dal servizio sanitario regionale e per particolari

categorie di farmaci.

## Art. 2 Disposizioni per la cura e la tutela dei soggetti colpiti da fibromialgia.

In vigore dal 27 ottobre 2021

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sanità:
  - a ) aggiorna le indicazioni regionali vigenti, concernenti le linee di indirizzo all'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), per la presa in cura dei soggetti affetti da sindrome fibromialgica, anche tenendo conto delle risultanze del monitoraggio del Tavolo di lavoro multidisciplinare regionale previsto all'articolo 3, di seguito denominato Tavolo;
  - b) dà mandato all'Azienda USL per:
    - 1) la predisposizione dei protocolli diagnostico-terapeutici;
    - 2 ) l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione sulle problematiche afferenti ai pazienti fibromialgici, sentito anche il Tavolo;
    - 3) l'inserimento nel piano di formazione aziendale delle attività di formazione e aggiornamento del personale medico preposto alla diagnosi e alla cura della fibromialgia;
  - c ) individua le modalità di riconoscimento del diritto all'esenzione, parziale o totale, dalla compartecipazione alla spesa per i farmaci e per le prestazioni sanitarie erogabili ai malati residenti sul territorio regionale, nonché le modalità per l'esecuzione, da parte dell'Azienda USL, dei controlli sulle esenzioni riconosciute;
  - d) individua le modalità di prescrizione e di erogazione delle prestazioni di cui alla lettera c) secondo criteri di efficacia e di appropriatezza rispetto alle condizioni cliniche individuali;
  - e ) individua i trattamenti di medicina integrata oggetto di studi clinici finalizzati all'erogazione di cure efficaci nell'alleviare i sintomi della sindrome fibromialgica.

## Art. 3 Istituzione del Tavolo di lavoro multidisciplinare regionale sulla fibromialgia.

In vigore dal 16 novembre 2022

1. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di sanità è istituito, con deliberazione della Giunta regionale, il Tavolo di lavoro multidisciplinare regionale sulla fibromialgia.
2. Il Tavolo è composto da:
  - a ) il dirigente della struttura competente in materia di sanità territoriale, che lo presiede direttamente o tramite un suo delegato;
  - b) il direttore sanitario dell'Azienda USL, o un suo delegato;
  - c ) almeno uno specialista esperto nel settore della fibromialgia per ogni specialità medica interessata nel percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare, o suo delegato;
  - d ) due rappresentanti designati per ogni associazione operante sul territorio regionale impegnata nel sostegno alle persone affette da fibromialgia [\[2\]](#).
- 3 . Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
4. Il Tavolo è convocato dal presidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
5. Le funzioni di supporto amministrativo e organizzativo all'attività del Tavolo sono assicurate da un funzionario incaricato dal dirigente della struttura competente in materia di sanità territoriale.

6. Il Tavolo ha il compito di:
- a) esaminare e valutare l'attuazione delle linee di indirizzo all'Azienda USL per la presa in carico dei soggetti affetti da sindrome fibromialgica;
  - b) esaminare ed esprimere un parere sui protocolli per i percorsi diagnostico-terapeutici multidisciplinari;
  - c) proporre campagne di sensibilizzazione;
  - d) coadiuvare l'assessorato competente nell'individuazione e nella promozione di iniziative per la prevenzione delle complicanze della fibromialgia, in particolare nei luoghi di lavoro;
  - e) valutare i progetti di inserimento lavorativo dei fibromialgici e il relativo carico di lavoro come disposto dall'articolo 7;
  - f) analizzare i dati del Registro regionale, previsto all'articolo 5, e redigere una relazione annuale di monitoraggio della fibromialgia che sia di indirizzo per la programmazione socio-sanitaria regionale.
7. Il Tavolo, per le attività di cui alle lettere d) ed e) del comma 6, integra la propria composizione con i referenti dell'Assessorato regionale competente in materia di politiche del lavoro.

Note:

[2] Lettera così modificata dall'art. 11, comma 1, L.R. 7 novembre 2022, n. 26 a decorrere dal 16 novembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge).

## Art. 4 Associazioni e attività di volontariato.

In vigore dal 16 novembre 2022

1. La Regione riconosce il rilevante apporto delle associazioni di volontariato e degli altri enti del Terzo settore che si occupano della fibromialgia sul territorio regionale e valorizza le loro attività aventi come obiettivo la solidarietà nei confronti delle persone affette da tale patologia e la rappresentazione dei loro fabbisogni[3].

Note:

[3] Comma così modificato dall'art. 11, comma 2, L.R. 7 novembre 2022, n. 26 a decorrere dal 16 novembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge).

## Art. 5 Registro regionale della fibromialgia.

In vigore dal 27 ottobre 2021

1. Presso l'Azienda USL è istituito il Registro regionale della fibromialgia per la raccolta e l'analisi dei dati clinici e sociali dei pazienti affetti dalla predetta patologia, al fine di rendere omogeneo e definito il percorso epidemiologico e determinare una stima dell'incidenza e della prevalenza della malattia, di inquadrare clinicamente le persone affette da tale patologia, nonché di rilevare le problematiche e le eventuali complicanze.

2. I dati riportati nel Registro regionale della fibromialgia sono utilizzati per la predisposizione degli atti regionali di pianificazione, programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria e per l'individuazione di azioni finalizzate a promuovere la diagnosi e i percorsi diagnostico-terapeutici più efficaci.

3. I soggetti, pubblici e privati, accreditati dal servizio sanitario regionale che hanno in carico pazienti affetti da fibromialgia sono tenuti alla rilevazione delle prestazioni erogate, secondo le modalità e le specifiche tecniche previste dalle disposizioni ministeriali e regionali vigenti in materia di flussi e sono, altresì, tenuti all'aggiornamento del Registro regionale della fibromialgia.

4. Il trattamento dei dati previsto dal presente articolo avviene nel rispetto della normativa europea e statale vigente in materia di protezione dei dati personali.

## **Art. 6 Rete regionale per la diagnosi e la cura della fibromialgia.**

**In vigore dal 27 ottobre 2021**

1. Ai fini di un'efficace presa in cura del paziente e della costituzione di una rete regionale per la diagnosi e la cura della fibromialgia, la Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 2, individua quale centro di riferimento regionale pubblico per la diagnosi e la cura della fibromialgia la struttura dell'Azienda USL competente in materia di terapia antalgica.

## **Art. 7 Inserimento lavorativo.**

**In vigore dal 27 ottobre 2021**

1. La Giunta regionale, per mezzo delle strutture competenti, promuove l'istituzione di progetti di inserimento lavorativo per i pazienti fibromialgici presenti nel Registro di cui all'articolo 5 e a, tal fine, individua:

- a) i finanziamenti disponibili, con particolare attenzione verso quelli previsti da fondi europei;
- b) i criteri di inserimento lavorativo;
- c) gli indicatori di valutazione dei carichi di lavoro.

## **Art. 8 Disposizioni finanziarie.**

**In vigore dal 27 ottobre 2021**

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 60.000 a decorrere dall'anno 2021.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023 nella Missione 13 (Tutela della salute), Programma 002 (Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA), Titolo I (Spese correnti).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023 nella Missione 13 (Tutela della salute), Programma 002 (Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA), Titolo I (Spese correnti).

4. A decorrere dall'anno 2022, l'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rideterminata con deliberazione della Giunta regionale nei limiti dell'autorizzazione complessiva del finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA.

## **Art. 9 Dichiarazione d'urgenza.**

**In vigore dal 27 ottobre 2021**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.